

ISSN 2531-8950

Anno VIII - 2023 n. 1

NUOVO DIRITTO CIVILE

Direttori

ROBERTO **CARLEO** | ALBERTO MARIA **GAMBINO** | MAURO **ORLANDI**

ESTRATTO

Mauro Orlandi

Danno e conseguenza

D
DIKE
GIURIDICA

Mauro Orlandi

(Professore ordinario nell'Università LUISS "Guido Carli")

Danno e conseguenza*

Sommario: 1. Concetto di danno. - 2. Ingiustizia?. - 3. Segue: L'occupazione. - 4. Dal danno al fatto dannoso. - 5. Causalità. - 6. Segue: Causalità giuridica e causalità materiale. - 7. Danno *in re ipsa*.

1. Concetto di danno

Un recente arresto (1) offre l'occasione di tornare su concetti classici, chiedendo di legarli in un sistema razionale e coerente. Muoviamo da una nozione radicale.

Il danno è un'assenza. Non già originaria ma sopravvenuta. Qualcosa prima c'era, e ora non c'è più. Una perdita. L'assenza si mostra staticamente; la perdita, dinamicamente. La perdita appartiene alla categoria del divenire. Ossia del fatto (2). Essa si lascia osservare *in fieri* e implica il tempo: un prima e un dopo.

Il danno postula un intero (3), suscettibile di diminuzione; e si risolve in tale vicenda sottrattiva. Il fatto del diminuire, fino alla distruzione. Ed è sul concetto di 'intero' che la letteratura si mostra da lungo tempo disorde.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di due *referee*.

(1) Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n. 33645, in (*ex multis*) *Federalismi.it*, n. 31, 20-11-2022. La penna è di Enrico Scoditti.

(2) «[...] Fare – avverte F. CARNELUTTI, *Introduzione allo studio del diritto*, Roma, 1943, pp. 23-24. Ora anche Napoli, 2016, rist. – è l'espressione attiva del divenire, si dice fatto per denotare qualcosa che si fa e pertanto diviene. La nozione del fatto è, come quella dell'oggetto, relativa in quanto dipende dai limiti dell'osservazione: un fatto è, ad esempio, il nascere o il morire come la vita intera, il volo di una farfalla come il rotare della terra intorno al sole. Inoltre la nozione di fatto è arbitraria, in quanto dipende non solo dai limiti che l'osservatore deve, ma da quelli altresì che vuole imporre alla sua osservazione».

(3) Appena da precisare come si tratti di un 'intero' logico e relativo. Esprime l'annuncio della perdita. Un passare dalla totalità del prima alla parzialità del dopo.

2. Ingiustizia?

Dapprima l'intero. Poi un fatto sottrattivo, che causa perdita totale o parziale. Cosa è questo intero? Dove esso trova la propria rilevanza giuridica? Migliaia di pagine. Il dibattito potrebbe così semplificarsi.

Da un lato, la teoria della norma secondaria. L'aggettivo 'ingiusto', predicato dall'art. 2043, rinvierebbe ad altre disposizioni, da cui trarre l'ingiustizia. La quale postulerebbe una situazione giuridica suscettibile di lesione. Non tutte le perdite empiriche sono perdite giuridiche. L'intero si costruirebbe come nozione squisitamente legale. Dominio delle norme positive, costituito dalla somma delle situazioni giuridiche imputate a Tizio (4). L'art. 2043 non ne reca l'elenco. E rinvia alle singole disposizioni che le prevedano o le lascino ricavare (5). Si cerca (la violazione di) una situazione giuridica. Il danno sarà qui formalmente ingiusto.

D'altro lato, la teoria della norma primaria. L'aggettivo 'ingiusto' esprimerebbe una clausola generale. Rinviando, non ad altre disposizioni, ma a criterî metagiuridici e alla giustizia del caso concreto. L'osservatore argomenterà di volta in volta in base alle circostanze, 'bilanciando' gli interessi del danneggiato e del danneggiante (6). Il danno sarà qui pragmaticamente (7) ingiusto.

Una terza via. Che formulerei come teoria dell'intero occupabile. L'intero è da comprendere come fenomeno, e implica il soggetto (8). Esso esibisce le sfere

(4) Il patrimonio – osserva C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. 301, «è stato sempre pensato [...] come tutela di situazioni soggettive, ciascuna concorrente a formare la categoria complessiva "patrimonio", equivalente all'insieme di esse e perciò mai in grado di esaurirsi a sua volta in una situazione soggettiva».

(5) Imprescindibile C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., spec. pp. 45 ss., ove troverai attento studio sulla genesi del sintagma 'danno ingiusto'; e una comparazione evolutiva con i sistemi continentali e di *common*. Il C. è da annoverare come il più autorevole tra i fautori della teoria del rinvio; o della norma secondaria.

(6) Su questo dibattito v. le belle pagine di M. MAGGIOLO, *Il risarcimento della pura perdita patrimoniale*, Milano, 2003, pp. 72 ss. Primo tra i fautori della teoria della 'norma primaria' o 'clausola generale' S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano 1964, pp. 84, 86, 116. Per svolgimenti critici, v. C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., spec. pp. 129 ss.

(7) *Infra*, §3.

(8) «Che qualcosa accada – scrive C. DIANO, *Il pensiero greco da Anassimandro agli stoici*, Torino 2007, p. 37, non basta a farne un evento: perché sia un evento è necessario che codesto accadere io lo senta come un accadere per me». «*Id quod cuique evenit*. L'accadere, messo in rapporto con me e tratto nel mio ambito, è costituito in evento, localizzato nell'*hic* e temporalizzato nel *nunc*»; chiosa l'Irti di *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, 2020, p. 31. Il tempo e lo spazio sono pensati. 'Esistenza' è il giudizio, con cui ordino il dato entro lo schema spazio-temporale; se fosse solo dura materia – un darsi immediato: senza il medio della forma ideale – non sarebbe concepibile e prima conoscibile. Sempre prezioso lo studio di N. Irti, dalle chiare *nuances* kantiane, *Rilevanza giuridica*, in *Jus*, 1967, p. 55 ss.; ora in *Norme e fatti*, Milano, 1984 (dove le cit.), p. 30: «Il dato esterno non viene assunto sul piano giuridico: vi è soltanto omogeneità tra la rappresentazione di un esistente e la rappresentazione di un eventuale. Il termine «assunzione» – comune alla dottrina – è semplicemente una metafora di indole naturalistica».

soggettive dell'essere e dell'avere. Dell'essere, nella sostanza in cui si risolve il me. Dell'avere, nell'area in cui *appare* esercitarsi il mio dominio. *Breviter*: il me interno e il me esterno.

Il me interno corrisponde alla teoria dei c.d. diritti della personalità. Con tutto il peso delle situazioni esistenziali e delle relative polemiche. Il me esterno corrisponde alla teoria del possesso. Con tutto il problema delle forme d'occupazione immateriale.

Più che una terza via, sembra questo uno svolgimento della teoria sulla norma secondaria. La stessa dicotomia norma primaria/norma secondaria si dimostra debole. Il problema mette capo alle tecniche di posizione della fattispecie concreta, la quale raggiunga il grado di prossimità necessario e sufficiente per sussumere il caso particolare. Come passare, sotto questa luce, dalla vaga ingiustizia alla rilevanza giuridica della lesione X? *Nihil sub sole novum*: dapprima convocando sistematicamente le disposizioni collegabili; di poi applicando *standards* esterni, variamente fruibili.

Per tale via, parrebbe cogliere nel segno la teoria della norma secondaria: tutte le norme sono secondarie, e cercano sistematicamente gli altri testi vigenti. Anche il possesso è fattispecie, in una norma da coniugare. La quale postula l'occupazione come atto originario. Tutto ciò che è occupabile parrebbe come tale suscettibile di danno 'ingiusto'. E perciò risarcibile.

3. Segue: L'occupazione

Un atto *appare ab externo* come occupazione. È un fenomeno; nella densa accezione teoretica (9). Che si lascia ordinare in uno schema possessorio. Mi im-possesso della cosa, e tutti gli altri possono comprenderlo.

L'occupazione non postula materialità. Sembra concepibile un occupare immateriale; declinabile intellettualmente, anche senza (10) dura percezione. Con il passaggio dalla *res* all'*utilitas*, la nozione di cosa si spiritualizza. Non la cosa in sé; ma l'interesse qualifica il fenomeno. Non sembra necessario al possedere, atto di dominio inaugurato dall'occupazione, la tangibilità delle cose materiali. Si dimostra invece concettualmente declinabile l'interesse e il suo oggetto, anche immateriale. Ogni criterio, che renda riconoscibile agli altri – ossia alla comune significazione – l'utilità di cui il soggetto può godere. E verso la quale nella *communis opinio* può dirigersi il suo interesse.

Siamo nel regno pregiuridico del significare. Di quei significati che denomineremo ermeneutici o pragmatici. Il concetto di occupazione appartiene alla di-

(9) *Supra*, nt. prec.

(10) Un 'senza' relativo. Manca una tangibile *res*. Ma ci sono le circostanze, che lasciano congetturare circa le utilità, godute e godibili. *Infra*, nt. (23) e testo.

namica del significare pragmatico; per fatto concludente. Significare è un ‘farsi segno’. Fatti e cose assumono per noi ‘senso’. La parola ‘senso’ sembra evocare un dirigersi verso altro-da-sé. Il senso dei fatti e delle cose è la direzione che l’osservatore traccia; sicché all’apparire di A egli è condotto verso B. Il fatto o la cosa assume ‘senso’, perché non permane chiuso in sé ma implica una direzione fuori di sé. Il significato è appunto questa direzione, che istituisce una relazione costante tra fatto e fatto; universalmente, tra concetto e concetto.

La logica del senso implica il passaggio dal materiale all’immateriale. Uscire da sé è materialmente impossibile; ed è postulabile solo nel mondo spirituale del pensiero. Il significato è una categoria razionale, con cui l’osservatore riduce in concetto l’apparenza delle cose. E così edifica relazioni di senso. Il dato, che sembra offrirsi immediatamente, carico della propria naturale e banale evidenza, si dimostra una immagine mentale; *speculum intellecti*, sollevato alla coscienza sistematica. La coscienza fa dell’appercezione un concetto; e rende il fatto memorabile (suscettibile di memoria, ossia di riproduzione intellettuale (11)), e perciò comparabile con altri concetti; e ordinabile in sistema di senso.

Non si offrono al nostro sguardo meri fatti. Prima di essere concepito, il fatto o la cosa è un nulla. Alla coscienza si offrono non fatti ma soltanto fattispecie; ossia concetti. Tra realtà materiale e pensiero parrebbe scavato un abisso (12), giacché nessun fatto e nessuna cosa del mondo empirico sono pensabili senza *rappresentazione*, ossia senza la *posizione in concetto*. Tutto il mondo è una rappresentazione concettuale (13); e postula la edificazione *in mente hominis* di una *forma rappresentativa* (14).

(11) Con chiarezza lo Zhok, Breve introduzione al pensiero di Hegel, inedito, consultato grazie alla cortesia dell’autore: «Anche la meno esigente delle categorie, la più vuota, come ‘qui’ od ‘ora’, era già una nozione di valore universale; e categorie simili sono necessarie per identificare alcunché di sensibile. Ma questa osservazione ha un valore generale. Ogni contenuto di cui abbiamo conoscenza, di cui siamo in grado di parlare e di avere scienza, è già un contenuto universale; se così non fosse, ogni sua occorrenza sarebbe una singolarità senza niente in comune con altre singolarità, e non potremmo perciò pensarlo o dirlo in momenti diversi come lo stesso contenuto». ‘Identificare’ significa annientare la ‘singolarità’; rendere identico; ossia ripetibile come medesimo, infinite volte. L’identità è un universale. Senza identità ogni relazione sarebbe impensabile. Le identità giuridiche non fanno eccezione a questa legge.

(12) «Opposizione insuperabile» scrive il CACCIARI, *Filosofia e tragedia. Sulle tracce di Carlo Diano introduzione a C. Diano*, in *Il pensiero greco da Anassimandro agli Stoici*, Torino, 2007, pp. 23, 24 – quella tra forma ed evento, soggiungendo che, se tale paradossale relazione «si presentasse in una forma logicamente definibile, entrambi i suoi membri si ridurrebbero ad essa e vi sarebbe Forma soltanto».

(13) «La logica – osserva il CACCIARI, *Krisis. Saggio sulla crisi del potere negativo da Nietzsche a Wittgenstein*, Milano, 1976, p. 64 – non scopre la logicità del mondo, ma definisce gli strumenti e i modi del nostro impossessarci del mondo».

(14) Anche il sintagma ‘forma rappresentativa’ è da attribuire al BETTI, *Teoria generale dell’interpretazione*, Milano, 1955, p. 62; già annunciato in *Le categorie civilistiche dell’interpretazione*, ora in *Riv. it. scienze giur.*, 5, 2014, p. 13; celebre prolusione, detta il 15 maggio 1948 presso la facoltà giuridica romana. La prolusione fu data in stampa sulla Rivista italiana per le scienze giuridiche

Il significare implica una *relazione tra due termini*: il termine *significante*, ossia il fenomeno, offerto all'osservazione (15); il termine *significato*, ossia il concetto associato al primo. Sotto questa luce anche la c.d. 'ermeneutica o pragmatica dei fatti' (16) è una *significazione*, ossia la costruzione concettuale di relazioni costanti tra termini. Il giurista colloca qui il concetto di *concludenza*. «*Il contegno – insegna Emilio Betti – si qualifica concludente in quanto impone una conclusione, una illazione logica fondata [...] sullo spirito di coerenza cui, secondo le comuni vedute, deve informarsi ogni comportamento tra consociati*» (17). Codesto 'spirito di coerenza' interpreta il mondo traendone un ordine razionale, ossia una relazione di logica corrispondenza. La rappresentazione dei fatti, quale ricostruzione intellettuale di ciò che ci appare, si dimostra in primo luogo un esito ermeneutico, ossia una costruzione ideale tratta per *concludenza razionale* (18).

Si può ordinare la dinamica della significazione in due fasi: *fase pragmatica*, volta alla rappresentazione causale (19) del divenire (20); *fase semantica*, volta alla costruzione di codici di significazione: ordine *formale* di corrispondenza tra segno e concetto. Da un lato l'ermeneutica, pre- ed a-linguistica; d'altro lato il linguaggio, quale forma codificata.

La *ratio* pragmatica si vale della concludenza; la *ratio* semantica della codificazione. Diremo 'ermeneutica' (nella specie della pragmatica) la rappresentazione

del 1948, pp. 31 ss. Il corso di diritto civile, svolto dal 25 novembre 1948 al 28 maggio 1949, fu pubblicato nello stesso 1949 sotto il titolo '*Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*'.

(15) Anch'esso un concetto: non si esce mai dal pensiero che ci rende coscienti. Avverte B. CROCE, *Logica come scienza del concetto puro*, Roma-Bari Laterza, 1958, p. 184, che «senza l'elemento logico non è possibile affermare nemmeno che il più piccolo, il più volgare caso, pertinente alla nostra vita individuale e quotidiana, è *accaduto*» (enfasi originaria).

(16) V. il mio *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, 2021, pp. 63 ss.

(17) E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., p. 138.

(18) La conoscenza pragmatica si vale di congetture; ed elabora così un argomento del verosimile. Da leggere G.W. von LEIBNIZ, *Nouveaux essais sur l'entendement humain*, IV, 4, §5, in *Id.*, *Philosophische Schriften* a cura di C.I. Gerhardt, V, Berlin, 1882; trad. it. a cura di M. Mugnai, Roma, Editori Riuniti, 1982, pp. 335 ss., 463, secondo il quale «l'analogia è la grande regola della probabilità»; e si svolge nella «logica dei probabili» (*ivi*, 360 ss.). *Infra*, nt. (21).

(19) «Mediante – avverte con chiara eco kantiana l'Irti – la categoria di causalità, un termine viene posto in relazione con un altro termine. [...] la categoria della causalità, [...] è una funzione del nostro intelletto, una maniera di conoscere i fenomeni». N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, cit., pp. 55 ss. Per svolgimenti, *infra*, §5.

(20) Si deve con il Mengoni distinguere la logica della causalità in due ordini valutativi: «le coppie causa-effetto e mezzo-scopo rappresentano la medesima relazione, valutata in modo diverso. A differenza della valutazione in senso aiologico, la quale procede dal primo termine della serie contemplando due termini alla volta, la valutazione in senso teleologico prende costantemente di mira l'ultimo termine, che assurge perciò a valore di principio (causa finale), e in funzione di esso tutti i termini intermedi sono *complessivamente* valutati come mezzi» (enfasi orig.). L. MENGONI, *L'oggetto dell'obbligazione*, in *Jus*, 1952, pp. 156-186, prolusione al corso di diritto civile, detta nell'Università di Trieste il 14 dicembre 1951. Ora in *Obbligazioni e negozio*, *Scritti II*, a cura di C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi, Milano, 2011 (da cui le citazioni), p. 71. *Infra*, §6.

dei fatti che *prescinde dal linguaggio*, ossia dalla forma linguistica dei concetti; ‘semantica’, la significazione formalizzata in codici di corrispondenza (21).

Ragioniamo sul guadagno. È una possibilità del futuro; più o meno probabile. L’art. 1223 (22) lo considera danneggiabile, siccome suscettibile di mancare. Se può essere perso, il guadagno esiste; di un’esistenza (anche) futura ed eventuale. Esso non è (solo) una cosa attuale, fisicamente presente alle pupille. È un possibile. Che esibisce non una percepibilità empirica ma una intellettuale prevedibilità. Una proiezione in potenza. Il ‘mancato guadagno’ implica un possesso del possibile. Il guadagnare ‘appartiene’ al danneggiato come sua *chance*.

Il patrimoniale comprende la concettuale possibilità del vantaggio: oggettivabile e significabile, ancorché immateriale. Essa fonda un interesse, comunemente e pragmaticamente riconoscibile (23). Il mancato guadagno non si constata ma si dimostra. È una significazione pragmatica, la quale si serve della concluzione per stimare l’universale fenomeno dell’impiego utile. Perciò attribuiamo al soggetto tale utilità. L’intero patrimoniale comprende anche il futuro e stimabile guadagno. *Res* immateriale, posseduta (24) nel suo attualizzabile valore (25).

(21) «La lingua come forma è forma del parlante e di chi ascolta, cioè di due soggetti della comunicazione»: T. DE MAURO, *La forma linguistica*, Milano, 1972, p. 74.

La comunità linguistica dei dialoganti istituisce la legge del segno e così codifica la *disciplina formale del segnare*. Sul piano giuridico, queste categorie giustificano l’istituzionale dicotomia dichiarazione espressa – fatto concludente. La dichiarazione si vale di *simboli*, che *esprimono* significati secondo un codice linguistico. Qui *il significato preesiste al simbolo*. Il fatto concludente si vale di *segni* che *lasciano inferire* per illazione un senso dalle circostanze, secondo una concluzione ermeneutica e non attraverso un codice linguistico. Diremo qui che *il significato non preesiste (formalmente) al segno*. Meri segni; non simboli. Il segno non è codificato; il simbolo è un segno codificato. Per questi svolgimenti v. E. BETTI, *Teoria generale dell’interpretazione*, cit., pp. 105 ss.

(22) Applicabile anche al torto. *Infra*, §6.

(23) Potremmo prendere a prestito da N. IRTI, *Testo e contesto*, Padova, 1996, p. 29 l’idea di contesto, che egli studia per ordinare la comune intenzione dell’art. 1362. «Il contesto situazionale si delinea come un *insieme di indizi*, o (diremmo con il Carnelutti) di *prove critiche, che non sono destinate a rappresentare la comune intenzione, ma la lasciano soltanto argomentare*» (enfasi orig.). Non già decodificazione di parole; bensì «giudizio illativo» su dati empirici.

(24) V. R. CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. dei diritti reali*, diretto da A. Gambaro e U. Morello, I, Milano, 2008, pp. 357 ss.; spec. 388. Rammentando il dibattito tra fautori della materialità e fautori dell’immaterialità (per i quali ultimi il possesso è concepibile anche senza la empirica durezza delle cose), egli svolge un sottile e suggestivo distinguo. Altro è la disciplina; altro, il concetto giuridico di possesso. Dire possesso non necessariamente è convocarne tutta la disciplina (azioni di manutenzione e spoglio, usucapione e così via); ma dimostrarne lo statuto minimo. Ossia il *minimun* di effetto, al di sotto del quale esso esce dal teatro della rilevanza. Se questo è vero, si vorrebbe qui declinare lo statuto minimo possessorio quale luogo della responsabilità per danni. Appena da avvertire come anche lo spoglio possa risolversi (almeno sul piano dogmatico) in una forma risarcitoria specifica. V. sul punto A. IULIANI, *Note in tema di tutela aquiliana del possesso*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2016, pp. 363 ss.; spec. 372-374.

(25) V., da ultimo, M. BARCELLONA, *Per un bilancio a cinquant’anni dal sisma aquiliano*, in *Danno resp.*, 2022, 5, pp. 527 ss. Egli estende la tutela aquiliana non solo alla ricchezza già acquisita ma anche alla possibilità di acquisirla, ossia al poter legittimamente sfruttare possi-

Per questa via si lasciano ordinare patrimoniale e non patrimoniale. Il primo, come porzione del dominio esterno. L'avere; sfera dell'occupabile fuori di sé. Il secondo come porzione del dominio interno. L'essere; sfera del sé.

Il patrimoniale è l'economicamente apprezzabile. Si rendono conoscibili *ab externo* tutte le risorse, materiali e immateriali, che la *societas* stima domandabili e desiderabili. Il suo valere giuridico dipende dal valere economico. Il non patrimoniale è l'economicamente inapprezzabile. L'inestimabile. Il nucleo fondativo della persona e del suo esserci. Il suo valere giuridico prescinde dal valere economico.

Senza il trito ricorso agli pseudoargomenti del 'vecchio' e del 'nuovo', sembra dogmaticamente spiegarsi anche il tenore dell'art. 2059. La risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa «nei casi previsti dalla legge». Perché, fuori e a prescindere dalla legge, il danno non è economicamente apprezzabile. Non si manifesta come perdita di una risorsa economica. È la legge a renderlo apprezzabile, ancorché fuori dal mercato; dall'economicamente significativo e significativo. Ancorché estraneo al luogo dello scambio e delle stime monetarie (26).

Potremmo allora concludere che il patrimoniale è atipico (27), e dipende dal (la logica del) mercato (28). Il non patrimoniale è tipico, e dipende dalla legge.

4. Dal danno al fatto dannoso

Il danno è un fatto. Non può non esserlo. La rilevanza del danno è nel suo configurarsi come titolo risarcitorio. Al diritto non interessa la statica classificazione

bilità di guadagno. Il problema dell' 'ingiustizia' «nasce sempre dal conflitto tra l'istanza conservativa della ricchezza acquisita e delle possibilità di acquisirla, da un lato, e le immunità che l'ordinamento dispensa in vista di ragioni sistemiche, dall'altro, e si risolve proprio sulla base della sussistenza o dell'assenza di queste ragioni nell'agire interferente del danneggiante» (pp. 529-530).

(26) M. BARCELLONA, *Atribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, p. 681, segnala come il principio di patrimonialità rinvia al mercato, «nel quale si soddisfano tanto interessi patrimoniali che interessi non patrimoniali e nel quale la forma economica della merce dipende soltanto dalla tramutabilità di qualsiasi utilità o di qualsiasi interesse di qualsivoglia natura in valore di scambio».

(27) Nel senso di innominato; non previsto da disposizioni vigenti. Estraneo alla semantica legale. Dogmaticamente il tipo è inevitabile. Faccio mie le perspicue parole dell'Irti, ne *Il 'pathos della distanza' (per Giorgio De nova)*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 173: «La prospettiva del tipo è essenziale in ogni concezione del diritto, e forse in qualsiasi teoria della scienza. Già usato nella filosofia greca, τύπος designa il modello, lo schema, l'insieme unitario di caratteristiche, destinato a ripetersi in un numero indefinito di esemplari. Si discorre perciò di tipi linguistici, biologici, psichiatrici, sociologici, criminali, femminili, e via seguendo. Il tipo non è universale e non è individuale, ma soltanto generale e astratto. Il tipo misura il fatto concreto, e lo converte in caso. Non c'è caso senza tipo; non c'è esempio senza modello. Il diritto è per eccellenza la terra del tipo» (enfasi orig.). Ma se è così, il tipo appartiene agli *universalia*.

(28) Stiamo postulando il silenzio delle parti. Nulla impedisce alle parti di stabilire un prezzo o un valore (ad esempio: penale) fuori mercato. Superiore o inferiore. Fino al *negotium mixtum cum donatione*.

di danni e diminuzioni. Al diritto interessa erigere il titolo della responsabilità. Ossia l'effetto giuridico. Ossia l'obbligazione risarcitoria.

Donde la necessità del fatto. Quale costruzione causale che conduce l'osservatore dal comportamento all'evento. Giuridicamente il danno si mostra nella dinamica del divenire. Esso implica uno svolgersi, tale da poter legare fatto e soggetto (autore (29)). Declinare la causa da cui il danno dipende. E senza la quale il danno non sarebbe.

Tutti i danni sono fatti dannosi. Tutti i fatti dannosi sono accadimenti. Sequenze dell'accadere. Il danno non è separabile dalla propria causa. Esso si rende sempre e per definizione ordinabile nello schematismo concettuale della causalità (30). La causa implica causazione. Ossia fatto determinante. Il fatto dannoso degli art. 1218 e 2043 è volto alla ricerca di un responsabile.

Alla ricerca del soggetto cui il fatto sia imputabile. Il primo (ma non l'unico) criterio di imputazione è la condotta umana, libera e dunque determinante.

E perciò il danno a sé stessi non è un danno. Perché non implica relazione con altri. Il danno a sé stessi non può darsi come fonte di auto-responsabilità e non è elevato a fattispecie. Ossia a titolo di effetti. Postulando un debito impossibile (31), tale danno si dimostra irrilevante (32). Inefficiente e privo di statuto (33).

(29) L'autore non è solo materiale. Il diritto imputa anche immaterialmente (ad esempio: al proprietario o al padrone, e via dicendo). Estratta la causalità dalla esperienza ed elevata a categoria trascendentale (*infra*, §5), essa si rende universale. E spiega entro lo schema del Se/Allora anche le imputazione meramente immateriali e giuridiche.

(30) La causa è una funzione di esistenza. Il darsi di B dipende dal darsi di A. Si deve necessariamente risalire a Kant. E alla nota polemica sulla causalità come categoria dell'intelletto. *Infra*, § succ.

(31) Creditore e debitore coinciderebbero.

(32) V. il mio Volenti non fit iniuria. *Autoresponsabilità e danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, pp. 323 ss. *Contra* ora N. Rizzo, *La causalità civile*, Torino, 2022, pp. 132 ss., spec. nt. (22); *Id.*, *Il problema delle concause dell'evento dannoso nella costruzione del modello civile di causalità giuridica: introduzione a una teoria*, in *Resp. civ. prev.*, pp. 713 ss., spec. 721, nt. (15). Il quale mi rimprovera di postulare due danni: l'uno causato da terzi; l'altro, da sé medesimi. Come ben osserva il Pacchioni – rileva R. – «la lesione è invece unica e indivisibile» (p. 722). Ma io sono concorde con il P.; e dunque tutti muoviamo dallo stesso postulato: unicità del danno, quale titolo risarcitorio.

«[...] La causalità civile» – scrive R., *Il problema delle concause*, loc. cit. – pone le indispensabili premesse per la determinazione del pregiudizio risarcibile, che si realizza attraverso una stima che si nutre della ricerca eziologica sviluppandola, però, in una valutazione più complessa, improntata dalla realizzazione della funzione compensativa e riparatoria del risarcimento del danno». «Quindi, nel caso di specie, una volta esclusa la rilevanza giuridica della colpa della vittima, viene in rilievo soltanto la causalità della colpa del terzo, il quale, in quanto autore dell'altra condizione necessaria (ma di per sé insufficiente) dell'evento dannoso, ne sarà il responsabile. Resta allora da valutare il pregiudizio, attraverso una stima improntata al criterio del c.d. id quod interest: così, una volta determinato il valore monetario del danno (il risarcimento) – questo sì facilmente divisibile – deve procedersi alla sua riduzione, considerando l'efficienza eziologica della concausa giuridicamente irrilevante, di modo che il risarcimento corrisponda al peso causale della colpa del responsabile».

Come sappiamo, il risarcimento *non è dovuto* per i *danni* che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2). Il danno è concreto accadere: la frattura subita

Non ogni danno è fatto dannoso. Non ogni perdita empirica è titolo risarcitorio. Qui sembra collocarsi la letteratura sui c.d. ‘conflitti occasionali e modali’

dall'incauto passeggero, che sporga il gomito dal finestrino e urti contro la porta mal serrata del treno contiguo. Sarebbe il danno/frattura evitabile usando l'ordinaria diligenza? in parte? in tutto? La risposta a questa domanda mobilita l'eziologia del fatto. E così costruisce il fatto dannoso imputabile. Se esso risultasse dipendere dal comportamento del danneggiato, *evitabile con ordinaria diligenza*, non ci sarebbe danno imputabile a terzi. Il danno ordinariamente evitabile non è titolo risarcitorio.

Molto netto.

La tesi di R. potrebbe forse riposare sul (perplesso: *infra*, §6) dualismo causalità materiale – danno evento/c. giuridica – d. conseguenza. Postulando la scomposizione dei due commi dell'art. 1227: il primo, da riferire al danno evento (art. 1218); il secondo, al danno conseguenza (art. 1223). Questo servirebbe solo alla valutazione economica di quello.

In presenza di un contributo causale del terzo (il capotreno aveva mal serrato la porta), il risarcimento sarà ridotto «*considerando l'efficienza eziologica della concausa giuridicamente irrilevante*» (N. RIZZO, *Id.*, *Il problema delle concause*, loc. cit). Tale è appunto la causalità convocata dall'ordinaria diligenza dell'art. 1227, comma 2. Gli effetti plausibilmente prevedibili; e così evitabili, tenendo un comportamento ordinariamente diligente. Non si sfugge: se l'effetto empirico (la frattura) appare evitabile, *fnis*. Si potrà discutere sulla eziologia dell'evitabilità. Quali conseguenze includere nella ordinaria evitabilità e quali escludere.

Ma non è questo il punto. Il punto è che l'art. 1223 non descrive una sorta di diversa causalità, meramente contabile. Implica la categoria universale della *conditio*. La costruzione del fatto attraverso gli accadimenti in sequenza, stretti in unità dal nesso di dipendenza eziologica (*infra*, §6 e 7). Il fatto dannoso è pensato come divenire sequenziale; ed è costituito dalle conseguenze dell'art. 1223. Le quali si dimostrano irrilevanti come titolo risarcitorio quando ordinariamente evitabili dal danneggiato. Su questa linea, lo stesso Rizzo sembra ripudiare in radice il dualismo causalità materiale e c. giuridica (*La causalità civile*, cit., spec. p. 37, ove con chiarezza: «*Sembra, quindi, che nella responsabilità per inadempimento, non vi siano due causalità, una del «fatto» l'altra delle «conseguenze», bensì una sola serie causale, in cui il termine iniziale è l'inadempimento e quello finale è l'ultimo evento al quale rimonta la pretesa risarcitoria del creditore*» (enfasi orig.)). Perfettamente d'accordo.

Sicché le ragioni del dissenso potrebbero ridursi a due. Da un lato la natura della causalità: reale, nel primo comma; ipotetica, nel secondo comma dell'art. 1227 (N. RIZZO, *La causalità civile*, cit., p. 62). D'altro lato, la funzione: imputare la responsabilità (*an*), primo comma; misurare il risarcimento (*quantum*), secondo comma (*op. ult. cit.*, p. 67; 140).

Il dissenso sembra affondare sul piano dogmatico. La causalità è (kantianamente: *infra*, § succ.) un *a priori* e non si lascia intorbidire dalla realtà. È la legge del *sequitur*, che ordina in sequenza *prius* e *post*. La causa non accade ma illumina l'accadere. Il giudizio causale è universale; applicato nel primo come nel secondo comma dell'art. 1227, onde dimostrare il segmento del fatto dannoso (comportamento e conseguenti perdite, secondo l'art. 1223).

Se questo è vero non ha senso distinguere causalità dell'*an* e causalità del *quantum*. O meglio: la distinzione è radicale e categoriale. La causalità riguarda sempre e solo conseguenze empiriche, ossia le perdite causate. Il *quantum* riguarda la conversione in moneta. Con la causalità si costruisce il segmento storico rilevante. Il *quantum* attiene alla significazione economica: la perdita equivale a X. Ne discende l'unificazione logica dei commi 1 e 2 (art. 1227) entro il medesimo scrutinio causale. Con l'esclusione di tutte le perdite, conseguenti a un comportamento negligente del danneggiato. Fino all'estremo dello zero.

(33) Per i concetti di inefficienza e di statuto v. ancora il mio *Introduzione alla logica giuridica*, cit., pp. 52-53; 167-170.

(34) V. M. BARCELLONA, *Strutture della responsabilità e «ingiustizia» del danno*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, pp. 401 ss., e spec. 444 ss. e ora *Id.*, *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011, pp. 165

(34). Che si spiega in ciò: non basta il danno in sé per costruire la fattispecie di responsabilità. Occorre anche il fatto imputabile. Ossia tale da risalire al soggetto; al suo comportamento o alla sua postura (35). Occorre lo schematismo causale per costruire il segmento storico del fatto dannoso (36).

Il passaggio dal danno al fatto dannoso spiega i danni ‘giusti’, recati da comportamenti leciti e permessi. Si pensi al danno da concorrenza leale; o alle immissioni tollerabili. C’è un danno; ma non un fatto imputabile. Perché il comportamento, ancorché dannoso, può dirsi ‘permesso’. Come ogni predicato modale, anche il ‘permesso’ va sciolto nella logica normativa del Se/Allora. Se dunque il comportamento esibisce una determinata modalità (è causa di conseguenze tollerabili o è conforme a un modello di correttezza imprenditoriale), esso non vale come titolo risarcitorio. Il concetto sembra chiaro e non merita di essere intorbidito da *querelle* terminologiche (se si dia danno giusto; permesso; diritto al comportamento dannoso; limite al diritto risarcibile; e via dicendo).

Diremo più radicalmente che giustizia e ingiustizia si declinano non rispetto al danno in sé. Ma rispetto al fatto dannoso (37).

5. Causalità

Tema terribile. Anch’esso da denudare.

Muoviamo dal danno. Lo abbiamo risolto in fatto dannoso risarcibile. È risarcibile perché la causa (38) è imputabile a Tizio. È risarcibile perché colpisce il patrimoniale (sfera esterna) o il non patrimoniale tipico (sfera interna). Senza diminuzione della sfera interna o esterna non sarebbe risarcibile. Mancherebbe il danno. Senza imputazione a un soggetto non sarebbe risarcibile. Mancherebbe il fatto.

Il concetto di causalità ha suscitato una delle più importanti polemiche scientifiche e filosofiche. Ne riferiamo qui *cum grano salis*; senza (ovviamente) pretesa di competenza e completezza. Causalità esprime, non la mera ricognizione dell’e-

ss., il quale ricostruisce il giudizio di ingiustizia come comparazione tra la sfera interferita e quella interferente secondo la teoria dei conflitti occasionali e dei conflitti modali: che rispondono alle regole interindividuali di contendibilità delle risorse.

(35) Postura tale da ascrivere anche il solo rischio, pur in assenza di positive condotte colpose: il presentarsi come produttore; committente, proprietario, e via dicendo. V. da ultimo le belle pagine di A. BELFIORE, *Responsabilità (Struttura del giudizio e prestazione risarcitoria)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, III, Napoli, 2018, pp. 1519 ss.; spec. pp. 1570 ss.

(36) *Infra*, § succ.

(37) La *querelle* si sgonfia. Si tratta – come sempre – di interpretare sistematicamente le disposizioni e intendere le circostanze, convocate dal caso.

(38) Anche meramente giuridica: l’essere proprietario (art. 2054) o committente (art. 2049).

sperienza, ma una forza categoriale con cui l'intelletto ordina il divenire. Essa guadagna lo statuto di 'principio trascendentale' (39).

Attraverso cui è posta «la condizione universale a priori, sotto la quale soltanto le cose possono diventare oggetti della nostra conoscenza in generale» (40). Nella nostra economia, interessa notare come il dibattito sul concetto di causalità si svolga da oltre due secoli secondo una linea ricorrente, che oppone *a priori* e *a posteriori*; puro e impuro. Esperienza e concetto (41).

(39) V. ora la ricostruzione di A. CICALLO, *Per una rilettura kantiana del principio di causalità*, in *Ann. fil.*, 51/3, 2018, pp. 485 ss., spec. 507.

(40) I. KANT, *Kritik der Urteilskraft*; tr. it. *Critica del Giudizio*, di A. Gargiulo, Roma-Bari, 2005, p. 31.

(41) Da rammentare la notissima disputa tra i due pensatori. Scetticismo di Hume contro criticismo di Kant. Si rilegga il celebre luogo di D. Hume, *Estratto del Trattato sulla natura umana*, a cura di M. Dal Pra, in D. Hume, *Opere filosofiche*, vol. IV, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 89 (92): «Tutti i ragionamenti che riguardano la causa e l'effetto sono fondati sull'esperienza, e [...] tutti i ragionamenti che derivano dall'esperienza sono fondati sulla supposizione che il corso della natura continuerà ad essere uniformemente lo stesso. Noi concludiamo che cause simili, in circostanze simili, produrranno sempre effetti simili [...].

Tutti gli argomenti probabili sono fondati sulla supposizione che vi sia conformità tra il futuro e il passato e perciò non possono provare tale supposizione. Tale conformità è una questione di fatto e, se deve essere provata, non ammetterà altra prova che non sia quella tratta dall'esperienza. Ma la nostra esperienza del passato non può provare nulla per il futuro, se non in base alla supposizione che vi sia una somiglianza fra passato e futuro. Perciò questo è un punto che non ammette affatto prova di sorta e che noi diamo per concesso senza prova alcuna».

«I poteri in forza dei quali operano i corpi sono del tutto sconosciuti. Noi percepiamo soltanto le loro qualità sensibili; e quale ragione abbiamo per ritenere che gli stessi poteri saranno sempre congiunti con le stesse qualità sensibili? Non è la ragione che ci guida nella vita, ma l'abitudine. Essa soltanto muove la mente, in tutti i casi, a supporre il futuro conforme al passato. Per quanto facile possa sembrare questo passo, la ragione non sarebbe mai in grado di compierlo per tutta l'eternità». «Se – replica Kant, *Scritti morali. Critica della ragion pratica*, tr. it e cura di P. Chioldi, Torino, 1970 (rist. 1995), p. 192 – Hume (come avviene per altro quasi dappertutto) riteneva gli oggetti dell'esperienza cose in se stesse, e dichiarava il concetto della causa una menzogna e una illusione, faceva benissimo; poiché delle cose in se stesse, e delle loro determinazioni in quanto tali, non si può vedere come, per il fatto che vien posta qualche cosa A, debba anche esser posta necessariamente qualche altra cosa B; e quindi egli non poteva per nulla ammettere una tale conoscenza a priori delle cose in se stesse. L'acuto uomo poteva ancor meno ammettere un'origine empirica di questo concetto, poiché questa contraddice affatto alla necessità della connessione, che costituisce l'essenziale del concetto della causalità; e quindi questo concetto era bandito, e gli sottentrava l'abitudine nell'osservazione del corso delle percezioni. Ma dalle mie ricerche è risultato che gli oggetti con i quali siamo in relazione nell'esperienza non sono affatto cose in sé, ma soltanto fenomeni [...].

E così appunto sta in realtà: sicché io potei non solo dimostrare il concetto della causa secondo la sua realtà oggettiva relativamente agli oggetti dell'esperienza, ma anche dedurlo, come concetto a priori, a cagione della necessità della connessione che esso implica, cioè ricavare la sua possibilità dall'intelletto puro, senza origini empiriche; e, così, dopo aver eliminato l'empirismo della sua origine, potevo anche togliere radicalmente la conseguenza inevitabile dell'empirismo: cioè lo scetticismo». Nel medesimo solco, la polemica del Kelsen verso lo Zitelmann. Nella seconda edizione della *Reine Rechtslehre* (Wien, 1960), trad. it. di M.G. Losano, *La dottrina pura del diritto*, rist. 2021, p. 114, nt. (17), K. riconosce allo Zitelmann (E.) di *Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-juristische*

La causalità è una categoria e non un fatto. Non dipende dal dato empirico; ma appartiene all'*a priori*. È un modo di organizzare l'intuizione del reale. La causalità non accade; ma illumina l'accadere. Eleva gli accaduti nello schematismo eziologico, sottraendoli alla pura accidentalità. Come ogni altro, essa regola anche il fatto giuridico. Ordinandolo secondo una legge dell'intelletto, consente all'osservatore di spiegare il danno. Di affermare con fondamento: la perdita dipende da X (42). Il danno è un divenire, conoscibile entro la categoria eziologica. Senza l'*a priori* della causalità l'esperienza stessa sarebbe inaccessibile (43).

Si suole distinguere danno intrinseco dell'art. 1218. E danni estrinseci, dell'art. 1223. Il primo senza la causalità del 'conseguire', siccome riferito all'interesse dedotto in prestazione e perciò immanente all'inadempimento. I secondi, quali conseguenze eziologiche (44), successive e ulteriori (45).

Ragionerei come la formula 'intrinseco' non sembra poter eliminare *tout court* il giudizio causale. Se – come è certo – il danno intrinseco è risarcibile, lo è in

Untersuchung, Leipzig, 1879, pp. 200 ss.; 222; 235, primogenitura nella costruzione della norma come giudizio ipotetico. Ma gli rimprovera di non riuscire a distinguere con rigore causalità giuridica (qui intesa come nesso tra fattispecie ed effetto) e causalità naturale. La seconda, in cui le leggi causali sono tratte dall'esperienza (e dunque la natura «dà le leggi»; loc. cit.); la prima, in cui sono imposte dall'uomo. La derivazione esperienziale della c. naturale impedirebbe di unificarle.

Digredendo per un momento dal nostro tema, vorremmo qui spezzare una lancia in favore dello Z. Sottratta all'empirico ed elevata nell'*a priori* kantiano, la categoria della causalità parrebbe capace di ordinare, sotto la medesima 'legge della necessità', tanto fatti accaduti (dell'esperienza) quanto fattispecie (del possibile). Ma il discorso è ovviamente più complesso. E merita uno studio dedicato. Kant è stato a più riprese accusato di contraddizione, anche con riguardo al problema della causalità e al contiguo concetto di 'mutamento'. V. di recente A. FERRARIN, *Come è possibile comprendere i giudizi sintetici a priori*, in L. Amoroso, C. La Rocca, A. Ferrarin (a cura di), *Critica della ragione e fenomenologia dell'esperienza*, Pisa, 2011, pp. 395-414, 395. Una lucida e condivisibile analisi ora in A. CICATELLO, *Per una rilettura*, loc. cit.

(42) La causalità, insegna F. CARNELUTTI, *Perseverare diabolicum*, in *Foro it.*, 1952, c. 97, «è interiore, non esteriore al fatto giuridico: occorre la causalità affinché si dia un fatto, non un fatto affinché ci sia causalità». Enfasi orig.

(43) Ovviamente I. KANT, *Critica della ragion pura*, trad. it. di C. Esposito, Milano, 2004, pp. 117 ss. *Leitmotiv*, variamente diffuso nei suoi scritti.

(44) V.A. BELFIORE, *Responsabilità (Struttura del giudizio e prestazione risarcitoria)*, cit., pp. 1519 ss., spec. pp. 1528 ss.; *Id.*, *Dissesto economico da inadempimento (o da fatto illecito) e risarcimento del danno: la figura del «danno estrinseco» e il sistema degli artt. 1223, 1225 e 1227, comma 2, c.c.*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 358; *Id.*, *Il binomio «causalità giuridica - causalità materiale» e i criteri di determinazione del danno da risarcire (artt. 1223 e 2056 c.c.)*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, pp. 117 ss.

(45) V.A. BELFIORE, *Responsabilità*, cit., pp. 1533 ss., il quale riferisce la parola «conseguenza» a «un interesse, non dedotto in rapporto e quindi esterno all'obbligazione» (p. 1533, enfasi orig.). V. anche A. BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, pp. 16 ss., che segnala come solo riferendo la norma ai danni estrinseci «è pienamente giustificato il ricorso ad un linguaggio "causalistico", che apparirebbe invece fuori luogo se riferito al rapporto tra l'evento lesivo ed il danno ad esso intrinseco» (p. 17). In adesione v. anche F. ZECCHIN, *Il danno non patrimoniale. Dal torto al contratto*, Napoli, 2020, pp. 265 ss., spec. 270; e il recentissimo, approfondito studio di A. AZARA, *Profili della responsabilità civile nella frode sportiva*, in corso di pubblicazione, letto grazie alla cortesia dell'autore.

quanto imputato. Ossia dipendente da una causa imputabile. Può presumersi (art. 2727) averlo il debitore cagionato, fino a quando dimostri dipendere esso da altro. L'area concettuale in cui tale dimostrazione si muove parrebbe per definizione eziologica. Il comportamento è dedotto in prestazione non nella propria bruta materialità; ma secondo la categoria prospettica del risultato, mostrandosi come causa efficiente per la realizzazione di uno scopo.

L'inadempimento *causa* la frustrazione dell'interesse creditorio. Come ogni altro, anche questo fatto dannoso si costruisce secondo la legge della causalità. Tale che, dato A segua B. Se l'inadempimento (ossia la condotta del debitore) fosse la frustrazione, il danno sarebbe sempre inevitabile. Sarebbe logicamente impossibile concepire (46) l'*utilitas* come conseguibile per altra causa (47). O dimostrare una diversa causa della perdita (48). È ben vero che l'interesse alla prestazione è il primo ad apparire. Ed è costitutivo della stessa struttura del vincolo (in tal senso, esso può qualificarsi come immanente). Ma tra condotta del debitore e soddisfazione del creditore sembra non correre identità ontologica (49). Semmai corrispondenza congiunturale; con riguardo alla concreta qualità dell'interesse (si pensi ad alcune prestazioni infungibili).

6. Segue: Causalità giuridica e causalità materiale

L'art. 1223 staglia una sequenza tra due estremi: dal fenomeno dell'inadempimento al fenomeno del mancato guadagno. Tutte le perdite in sequenza fino al

(46) Risultato primario: il pagamento di un prezzo ad esempio.

(47) Si pensi all'adempimento del terzo; il quale offre al debitore la soddisfazione del medesimo interesse a prescindere dal debitore.

Si lascia in questo modo ordinare sul piano dogmatico anche l'equivalenza delle prestazioni solidali (v. il mio *La responsabilità solidale*, Milano 1993, pp. 43 ss., 57 ss.). Essa si spiega nell'unità dell'effetto satisfattivo, che rende irrilevante la diversità materiale dei comportamenti. Possono perciò concepirsi prestazioni alternative; tali che – pur empiricamente diverse – convergano nell'idoneità a soddisfare un medesimo interesse. Il risultato sta non nel prestare in sé, ma nello scopo cui esso è rivolto. Sicché l'adempimento dell'una può estinguere il credito e tutti i debiti. *Infra*, nt. (48).

(48) Non è forse l'accertamento dell'impossibilità non imputabile (che esclude la responsabilità) un giudizio eziologico? C'è l'inadempimento, quale condotta difforme dalla fattispecie prestazione; manca l'imputazione causale al debitore.

(49) Debito e credito non cadono sullo stesso oggetto. Sembra di poter mettere a frutto le pagine mengoniane con riguardo al concetto causale di risultato o utilità. Il quale genera uno *iatus* logico tra comportamento del debitore e interesse del creditore. Per M. l'obbligazione «si dispone e si classifica secondo la relazione funzionale mezzo-scopo. A questi due termini corrisponde la distinzione formale tra contenuto dell'obbligo e oggetto (o contenuto) del diritto correlativo: il primo è costituito dal comportamento dovuto, il secondo dalla soddisfazione dell'interesse tutelato, pensata come risultato da realizzare (futuro)». L. MENGONI, *L'oggetto della obbligazione*, in *Jus*, 1952, pp. 156-186; prolusione al corso di diritto civile, detta nell'Università di Trieste il 14 dicembre 1951), ora in *Id.*, a cura di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, II. *Obbligazioni e negozio*, Milano, 2011, p. 84.

primo guadagno sono danni. L'intero danneggiabile comprende la proiezione del possibile; positivo (guadagno) o negativo (costo). La perdita della possibilità rileva anche come costo. La prestazione (50) non è stata impiegata per estinguere un debito? il debito (gli effetti della non estinzione: la penale) apparirà costo causato dall'inadempimento. Il mancato impiego è un fatto, che continua il segmento causale inaugurato dalla condotta inadempiente, fino al limite del guadagno frustrato. Non sembra necessario ricorrere a ortopedie lessicali (51) per includere nel segmento anche i costi dovuti al mancato impiego (52).

Dovremmo forse parlare di *due risultati* o *utilità* dell'adempiere. Il risultato primario derivante dalla prestazione (ad esempio: disponibilità pecuniaria); il risultato secondario (53), ottenuto dall'impiego del primo (ad esempio: investimento X). È la logica causale che definisce il segmento del fatto dannoso, fino alla perdita della seconda utilità (54). In tale secondo ammanco sembra rifluire anche l'impiego economicamente improduttivo, non destinato (in tutto o in parte) a generare 'guadagno' in senso aziendalistico; ma certamente utile (pagamento di un debito). La fattispecie 'guadagno' non sembra escludere vantaggi, diversi dal profitto d'impresa. Tutte le utilità, riconoscibili *ab externo*, sono suscettibili d'interesse; e dunque danneggiabili.

La sequenza non ammette duplicazioni. Sicché, dimostrato che sia quell'impiego, sarà da escluderne altro e diverso. Ove la somma non ricevuta fosse destinata a pagare il proprio creditore si dovrebbe negare (in tutto o in parte) ogni diversa possibile utilità. L'impiego (fruttifero o non) consuma le altre destinazioni ed esaurisce il segmento causale stagliato dall'art. 1223.

(50) A rigore: il risultato della prestazione. A meno delle prestazioni assolutamente infungibili. *Supra*, nt. prec.

(51) Felice formula di A. BELFIORE, *Responsabilità (Struttura del giudizio e prestazione risarcitoria)*, cit., p. 1531.

(52) *Contra* A. BELFIORE, *Responsabilità*, cit., p. 1531. Secondo il quale «se la nozione di conseguenza «immediata e diretta» viene costruita in rapporto al fatto in sé dell'inadempimento, sarà giocoforza concludere che l'art. 1223 racchiude, per un verso (lucro cessante), un enunciato intrinsecamente contraddittorio [...] e, per altro verso (danno emergente), una disciplina irrazionale, poiché saranno etichettate come conseguenze mediate o indirette, e saranno perciò irrisarcibili, le perdite correlate in via diretta e immediata (non già al fatto in sé dell'inadempimento, bensì) al mancato impiego della prestazione ineseguita o all'impiego di una prestazione inesatta» (enfasi orig.).

Va senza dire come, nella economia d'impresa, il calcolo attuariale sarà governato da più complessi criteri di contabilità aziendale.

(53) Ma non impicchiamoci al numerale: primo, secondo, terzo e via dicendo. È un modo di esprimere l'ordine sequenziale. È una sequenza, che incorpora tutti gli effetti fino al limite del 'mancato guadagno'. Oltre il quale, si distende l'infinito logico delle conseguenze ulteriori.

(54) Da precisare come tale seconda utilità della prestazione possa eccedere valori economici. E soddisfare un interesse anche non patrimoniale, in coerenza con l'art. 1174, secondo enunciato. Sul punto (ma con spiegazioni non coincidenti) per tutti v. ora lo studio di F. ZECCHIN, *Il danno non patrimoniale*, cit., spec. p. 271 e la rigorosa ricostruzione di A. AZARA, *Profili della responsabilità civile nella frode sportiva*, in corso di pubblicazione.

Sembra irrazionale duplicare i segmenti causali. Causalità materiale per imputare il danno. Causalità giuridica per calcolare il danno; ossia convertirlo in moneta (55). La causalità è sempre la stessa: legge di dipendenza o funzione di esistenza, tale che dato A segue B. La causalità è la categoria che erige il fatto dannoso. Imputando al comportamento (o altra situazione; ad esempio, l'essere proprietario del veicolo: art. 2054) di Tizio le perdite conseguenti. Fino al mancato guadagno.

Altro è danno; altro, valore. Il danno convoca l'apparire della perdita; il valore, la categoria della misura. Dapprima si isola il segmento dei fatti rilevanti, ossia degli accadimenti lesivi; di poi si traduce tale segmento in valore, ossia si applica un criterio di equivalenza tra termine empirico e termine monetario (la perdita X equivale a 10). Il calcolo del valore svolge la dinamica del significare; non già del divenire. Isolati – mercè la sequenza causale – gli interessi frustrati, si procede alla stima. Ossia alla conversione in moneta, secondo un criterio mercantile o non mercantile (56).

Quale unità di valore (almeno patrimoniale), la moneta istituisce una sorta di linguaggio; un foggiare equivalenza tra due termini: 'A vale (una quantità di) B' (57). Il credito parrebbe per propria concettuale essenza destinato alla logica della moneta e alla traduzione in misura numerale. Ogni fatto dannoso imputabile vale come titolo del credito risarcitorio per equivalente (58).

I fenomeni ordinati in sequenza dall'art. 1223 sono interessi: tensioni verso il mondo esterno. Le componenti esterne della sfera danneggiata sono considerate nel loro apparire empirico o intellettuale (59). La diagnosi giuridica del danno si scandisce in due fasi: a) identificazione degli interessi e delle correlative perdite,

(55) Come si sa, l'ultima giurisprudenza ribadisce la bipartizione causalità materiale-causalità giuridica: v. Cass. 11 novembre 2019, n. 28986 (rel. M. Rossetti); 28991, 28992 (rel. E. Scoditti) collocate nel c.d. decalogo di San Martino sulla responsabilità medica. Per la ricostruzione del dibattito su c. materiale e c. giuridica v. per tutti A. BELFIORE, *Responsabilità (struttura del giudizio e prestazione risarcitoria)*, cit., II, pp. 1519 ss.; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., pp. 349 ss.; spec. 389 ss.

(56) Su questa linea, se può implicare una inestimabilità mercantile, la categoria del non-patrimoniale non preclude la risarcibilità per equivalente. Cambierà il criterio di stima; non la tecnica di significazione. Ovviamente è impregiudicata la diversa questione della priorità del tipo risarcitorio: forma specifica rispetto ad equivalente.

(57) Per un'accurata e consapevole analisi del concetto di moneta e delle relative funzioni v. ora le dense pagine di M. CAMPAGNA, *Il credito strutturato. Rischio e autonomia privata nei contratti di credito*, Milano, 2020, spec. pp. 22 ss.; 177 ss. L'intima e terribile astrattezza rende la moneta capace di tradurre nella propria lingua ogni interesse, anche non patrimoniale. Per la semiotica della moneta v. J.R. SEARLE, in *Che cos'è il denaro?* in *Il denaro e i suoi inganni*, di J.R. Searle e M. Ferraris, Torino, 2018, p. 12. V. ancora M. CAMPAGNA, *La smaterializzazione dei segni monetari. Profili civilistici*, in *Ragion Pratica*, 2018, pp. 343 ss.

(58) Ferma la disciplina dell'*actio* in forma specifica.

(59) *Supra*, §3.

attraverso l'art. 1223 (1225 per la prestazione) (60); b) stima economica, ossia conversione in moneta delle perdite. La stima non ha da vedere con l'art. 1223; ma con norme di estimo (61).

Il 1223 è ormai consumato. Esso non reca in sé il criterio di conversione.

Da segnalare l'universalità del giudizio risarcitorio sequenziale (1223). Che l'art. 2056 estende anche al torto. Suggestivo di rendere omologhi inadempimento e fatto dannoso. Il danno è un fatto, il quale accade in un tempo e uno spazio e si svolge secondo la logica causale. Al pari dell'inadempimento, anche il fatto colposo o doloso è causa di danno. Il danno sembra sempre presentarsi come un venire meno, nelle specie della perdita e del lucro cessante. Il segmento razionale postulato dalla legge parrebbe legare condotta 'illecita' (in senso lato) e immediata perdita (immediata, nel senso di evento prossimo: il più vicino); dalla quale parrebbe derivare un ulteriore ammanco, relativo alle concrete possibilità di guadagno.

Al principio, il fatto difforme dal paradigma applicabile (diligenza, prestazione); da tale fatto la perdita, come lesione di un primo interesse; dalla perdita, il venir meno di un secondo interesse. L'interesse del creditore sembra potersi declinare in due sensi: *interesse primo*, o alla (al risultato della (62)) *prestazione in sé data* (comunemente denominata primaria); *interesse secondo*, o all'*impiego della prestazione*. Si tratta una eziologia che unifica tale catena funzionale. Nei due campi della responsabilità, il pregiudizio risarcibile si dimostra ordinabile secondo il medesimo schema sequenziale: *utilità prima*, direttamente colpita dal fatto lesivo; *utilità seconda*, con il venir meno del conseguente vantaggio (63).

Giova riflettere sulle differenze dei testi normativi, applicabili all'uno o all'altro plesso delle responsabilità. L'art. 2056 richiama solo la disciplina dell'art. 1223, e così rende rilevanti le conseguenze della perdita e del mancato guadagno. Mentre omette l'art. 1225. Qui interessa soffermarci *brevisiter* sul secondo comma dell'art. 2056, a tenore del quale «*il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso*». Questo enunciato può logicamente collegarsi alla strutturale mancanza della

(60) *Contra* (in parte) C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 872. Per il quale, a dispetto del linguaggio causalista adottato dalla norma, le conseguenze di cui discorre l'art. 1223 sono la semplice traduzione patrimoniale del fatto. Perdita patrimoniale in uscita e in entrata. Parrebbe discorde anche M. MAGGIOLO, *Il danno da occupazione abusiva alle Sezioni Unite. Problemi di allegazione, problemi di prova e pochi problemi di danno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, p. 887; per il quale la parola 'danno' ricorre nel 2043 in due sensi: danno evento (ingiusto), per stabilire l'*an*; danno conseguenza, per il *quantum*. Tesi – com'è noto – ampiamente accreditata in letteratura e giurisprudenza.

(61) Convocherei su analoga linea F. REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità* cit., pp. 83 ss., 103 ss., 106. Per il quale si svolge una *valutazione giuridica* dell'evento «distruzione di una certa cosa»; alla quale seguirà una *valutazione economica*, deputata alla quantificazione dell'ammontare in denaro. Da ultimo, A. BELFIORE, *Dissesto*, cit., p. 348, nt. (12).

(62) *Supra*, ntt. (49-53) e testo.

(63) C.d. 'nesso causale aitiologico', evocato dal Mengoni: *supra*, nt. (19).

fattispecie-prestazione, postulata dall'art. 1225 cod. civ.; che appare perciò coerentemente ignorato dalla norma di rinvio. Manca, nel nulla del torto, precisamente il titolo *della prestazione*, quale fonte di determinazione (anche) del lucro cessante (64).

Si potrebbe dogmaticamente ordinare per gradi. Di primo grado, l'obbligazione risarcitoria aquiliana; di secondo grado, quella contrattuale. Prima del danno aquiliano, nulla; prima del danno da inadempimento, fattispecie-prestazione. Nell'area del torto, l'utilità seconda non è formalmente dedotta *in obligatione* (65) e non si presenta come inerente alla prestazione. In mancanza del titolo, che esprima o lasci ricavare l'*utilitas* del credito (66), non rimane che il mare amorfo dei fatti; da scrutinare (anche) per via pragmatica. Appunto, valutando con «*equo apprezzamento le circostanze del caso*».

(64) T. PELLEGRINI, *Interesse alla prestazione e prevedibilità del danno*, Torino, 2018, pp. 97 ss. Questa – se mal non ne interpreto il pensiero – mi pare la posizione di C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 882; il quale considera il secondo comma dell'art. 2056 cod. civ. quale indice non sufficientemente ragionato della diversità tra danno aquiliano e danno contrattuale. Il danno aquiliano non consegue da «quello che potrebbe dirsi il confronto tra i patrimoni che sono legati dal *vinculum iuris*». V. anche nel medesimo senso (richiamato da C.), CHR. v. BAR-U. DROBNIG, *The Interaction between Contract Law and Tort and Property Law in Europe*, München, 2004, p. 43. V. ancora R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1968, pp. 672 ss. In senso omologo, ma con esiti diversi, A. NICOLUSI, *Danno*, in *Dizionario di diritto privato. Diritto civile*, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, spec. pp. 537-538.

(65) Dedotta dalle parti del fatto illecito: danneggiante e danneggiato. Ben potrebbe risolversi in un credito verso terzi. Risarcibile aquilianamente.

(66) Qui si aprirebbe il delicato tema delle tecniche di rappresentazione dell'*utilitas* nel rapporto obbligatorio. Da riflettere sotto questa luce parrebbe nientemeno che l'art. 23 della Costituzione, che protegge il cittadino da prestazioni non sancite dalla legge; ossia non espresse in testi legali, primari o secondari che si voglia. L'espressione (in luogo della mera concludenza ermeneutica o pragmatica) appare qui tecnica della certezza; idonea a significare semanticamente il titolo della prestazione e a costituire il vincolo patrimoniale.

Il razionale di ricerca parrebbe così formulabile: nessuna prestazione può essere imposta dall'esterno se non in base al testo della legge che la esprime; parimenti, e perciò stesso, nessuna prestazione può essere presunta *silente debitore*. Essenziale appare lo 'esprimere la volontà' di prestare.

Proficuo parrebbe su questa linea approfondire la teoria generale della promessa come atto linguistico. V. per tutti l'importante studio di P. DI LUCIA, *L'universale della promessa*, Milano, 1997, spec. pp. 90 ss.; 131, 132. Introduco qui la suggestione del VON WRIGHT, secondo il quale «*il promettere comporta 'essenzialmente' l'uso del linguaggio*»: così nettamente G.H. v. WRIGHT, *On Promises*, in *Theoria*, 28, 1962, pp. 86-87. Sul promettere come fondamento dell'obbligazione v. su tutti A. REINACH, *I fondamenti a priori del diritto civile*, trad. it. di D. FALCIONI, Milano, 1990, pp. 13 ss., spec. 23: «se voglio persuadermi dell'esistenza del movimento devo solo aprire gli occhi. Nel caso di pretesa ed obbligazione, invece, è indispensabile ritornare sempre al loro 'fondamento'. Solo mediante la rinnovata constatazione dell'esistenza della promessa posso stabilire l'esistenza di ciò che ad essa consegue». Per R. la promessa è *Ur-Akt* del giuridico; elemento primo, rilevante come *Sprachhandlung*: atto linguistico. Per note critiche v. A. CARCATERRA, *Lezioni istituzionali di diritto romano*, Milano, 1972, pp. 196-198; R. SACCO, *Il diritto muto*, Bologna, 2015, pp. 35 ss. Nel mondo perfetto della scienza l'obbligazione è un obbligarsi, ossia un pro-mettere ricchezza. Sicché forma e prova dello 'spettare' (in via fisiologica o patologica) sono forma e prova di tale promessa e del suo oggetto.

Di «assunzione del rischio» scrive di recente A. D'ADDA, *Riflessioni sul risarcimento del danno (im) prevedibile*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 1299, con riguardo ai rischi anomali, dedotti in obbligazione.

7. Danno *in re ipsa*

Interessante il recente arresto delle Sezioni Unite (67). Il quale ricostruendo organicamente il sistema del danno giunge a corollari di rilievo, sui piani teorico e applicativo.

Altro è il diritto; altro, l'esercizio del diritto. Quale titolo risarcitorio, il danno non sta nella astratta e formale violazione del diritto. Nel tenere una condotta incompatibile con l'altrui proprietà; ad esempio, entrare nel terreno di altri. Esso si risolve nella effettiva frustrazione dell'esercizio. Sicché, nella diagnosi *a posteriori*, il giudice è chiamato ad accertare l'interesse concretamente impedito: ad esempio, la impossibilità di locare il proprio terreno o di coltivarlo.

'Violazione del diritto' si dimostra espressione spuria e vaga. Nella logica della Cassazione, l'esistenza di un 'diritto', e così di una norma che qualifichi l'interesse, sarebbe momento bensì necessario (68) ma non sufficiente. Perché il danno patrimoniale è danno alla utilità. Ossia allo sfruttamento utile delle cose, materiali e immateriali. La utilità postula una proiezione del vantaggio, con un valore economico apprezzabile *ab externo*. Si risolve nel beneficio che era o poteva essere; e non è più. Il Collegio sembra negare rilevanza alla mera lesione del diritto. La fattispecie risarcitoria si chiude verificando le concrete conseguenze dannose. Senza le quali il fatto non integra titolo risarcitorio.

Entro in casa altrui per due giorni. Senza causare nessuna diminuzione. Quale danno? La condotta appare incompatibile con la proprietà di altri. Sarà un fatto illecito (financo un reato), siccome difforme da quello ammesso. Ma non un fatto dannoso. Non necessariamente l'astratta difformità dal diritto genera perdite. La perdita è appunto una 'conseguenza', illuminata dalla categoria causale. Un altro fenomeno (ad esempio l'impossibilità di locare); dipendente dal primo (l'occupazione abusiva) e convertibile in equivalente monetario (69).

(67) Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n. 33645, cit.

(68) V. da ultimo C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno ingiusto e la sua prova: l'occupazione abusiva di un immobile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, p. 898, il quale respinge come fuorviante la formula 'danno in re ipsa'. «Si tratterà – scrive – semplicemente di calare, nella dimensione della singola vicenda di interferenza occasionale tra due sfere giuridico-patrimoniali, i presupposti che integrano in via generale il rimedio aquiliano; presupposti che, accanto a quello della lesione della situazione giuridica soggettiva rilevante, comprendono anche quello della perdita, da apprezzarsi nella sua concretezza, ed insuscettibile di essere trasposta sul piano di una determinazione astratta o figurativa del danno». Il punto meriterebbe ulteriore riflessione. Solo un cenno, da sviluppare mercè organica rimediazione della stessa categoria di 'Situazione giuridica'. Il razionale parrebbe risalire al significato profondo di questo concetto. Che si risolve in descrizione di (determinate o determinabili) *utilitas*, suscettibili di godimento e di perdita. Sicché (nella sfera dell'avere) ogni situazione giuridica attiva sembra configurarsi, non in mera qualificazione (essere proprietario, usufruttuario, e così dicendo), ma in schema di godimento, economicamente apprezzabile.

(69) Altro è occupare senza interferire con il godimento (del proprietario lontano e assente); altro, occupare impedendo al proprietario di fruire. La perdita è sempre concreta; anche quella della

Più radicalmente dire ‘diritto’ significa descrivere una fattispecie. Ossia una ipotesi del futuro. Ogni diritto si risolve in possibilità di godere o disporre; tali da esibire un valore patrimoniale e non patrimoniale. Il primo reclama concretezza, e non è (non può esserlo per logica del fenomeno) separabile dalla propria storia. Dipenderà dal concreto interesse, esercitabile in un certo luogo e tempo. Si può stimare economicamente, non già una formale predicazione (la contrarietà al diritto X), bensì la congiunturale perdita. Ogni lesione a situazioni giuridiche si converte in impedimento di effettive possibilità (70).

Per questa via è da ragionare anche la prova per presunzioni. Non ogni ‘violazione della proprietà’ lascerà *ex se* presumere un effetto dannoso. Soltanto le circostanze si offriranno alla congettura della concluzione, in modo da esibire indizi generatori della presunzione (art. 2727) (71). Altro sarà l’occupazione di un bene aziendale, la quale si renda concretamente riconoscibile come ostacolo al razionale sfruttamento commerciale. Altro, il breve soggiorno abusivo, del quale il proprietario lontano e assente neppure si accorga (72).

Tre corollari.

Il primo. ‘Diritto’ finisce allora per esprimere la fattispecie positiva dell’interesse danneggiabile. Ossia lo schema di una utilità occupabile. Il possesso – nel senso sopra chiarito – parrebbe il *minimum* danneggiabile. Esso indica un guadagno (in senso lato (73)) attuale o potenziale, suscettibile di occupazione e dunque di

materiale fruibilità. Se questo è vero, allora concordo con il Maggiolo de *Il danno da occupazione abusiva alle Sezioni Unite*, cit., 2022, p. 887. Secondo il quale «la compressione della prerogativa proprietaria a un godimento pieno ed esclusivo del bene, provocata dall’altrui occupazione abusiva dell’immobile, [è] senz’altro un pregiudizio che colpisce un interesse giuridicamente significativo».

(70) Si giudichi da questo passaggio della sentenza (p. 21): «La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell’ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest’ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l’occupazione senza titolo dell’immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L’evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire».

(71) Giudizio illativo, proprio della c.d. ‘prova critica’. *Supra*, nt. (22).

(72) Sulla stessa linea collocherei C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno ingiusto e la sua prova*, cit., p. 898, secondo il quale «proprio nell’orizzonte concreto del caso, la prova del danno potrà appunto essere agevolata in relazione alla peculiare struttura della situazione giuridica soggettiva lesa e del bene cui la stessa si riferisce, ma senza che questa implichi l’accreditamento di meccanismi di liquidazione automatica del danno».

(73) *Supra*, §3, 6.

perdita. Inutile esemplificare: *quaestiones facti*. Potrà darsi danno risarcibile ogni volta che verificherò la fattispecie dell'occupazione e dei suoi modi. Al di sotto della quale si stende il mare *nullius*.

Il secondo. A questo punto danno evento e d. conseguenza sembrano unificarsi nel medesimo segmento delle conseguenze risarcibili (1223). Se il danno postula utilità occupabile; e se dire 'diritto' significa dimostrare fattispecie descrittive di utilità, allora sarà ozioso duplicare il giudizio. Il titolo risarcitorio si risolve nella lesione delle utilità ascrivibili a Tizio – attuali e potenziali –, fino all'estremo del mancato guadagno. Dovrò isolare la fattispecie (dal possesso fino ai diritti assoluti) della utilità goduta o godibile; e la relativa, effettiva perdita. Il giudizio è unitario. Non si duplica in causalità materiale e c. giuridica. Sul tavolo dogmatico rimane l'universale fattispecie del fatto dannoso imputabile, quale segmento causale del divenire.

Il terzo. Che ne è del non patrimoniale? È risarcibile la mera 'violazione' di un diritto della personalità? La risposta parrebbe positiva.

Sembra concepibile una lesione non patrimoniale, in cui l'interesse prescinda da qualsiasi utilità economica; rilevante su un piano puramente individuale. Qui sarà necessario convocare le norme che prevedano tale risarcibilità, riconoscendo il diritto all'interesse squisitamente personale (74). Dimostrata la giuridica rilevanza di quest'ultimo, seguirà un risarcimento della frustrazione, indipendente dalle conseguenze esterne. L'interesse non patrimoniale (alla salute, alla reputazione, e via dicendo) è convertibile in equivalente pecuniario anche in difetto di un prezzo e di qualsiasi impiego utile (75). Risolvendosi nella stima metaeconomica della lesione in sé (76).

Al postutto sembra razionale invertire il lessico. Danno, non già meramente patrimoniale; bensì *meramente non patrimoniale*. Il primo è sempre risarcibile secondo la logica delle perdite economiche (77); il secondo, solo quando previsto dalla legge. *In re ipsa*, ossia a prescindere dagli effetti economici (78).

Il danno *in re ipsa* si lascia osservare solo nell'universo non patrimoniale.

(74) Con i problemi di tecnica della significazione. Basterà descrivere il diritto? O lasciarlo emergere per implicito? O ci sarà bisogno che la legge ne preveda espressamente la risarcibilità?

(75) Fermo il problema del criterio di stima. Equità? Non aprirei la porta.

(76) Lesione necessariamente concreta. Anche senza conseguenze.

(77) Deve dimostrarsi l'occupazione. *Utilitas* (anche potenziale) nel possesso di Tizio. Con il limite dell'utilità *nullius*, insuscettibile di possesso escludente: ad esempio: la clientela sottratta per concorrenza leale. Sulla clientela come bene v. per tutti V. OCCORSIO, *La clientela professionale come bene giuridico*, Torino, 2016, *passim*.

(78) Appena da avvertire come possano ben darsi conseguenze patrimoniali di lesioni non patrimoniali. Il punto è altro: essere il non patrimoniale risarcibile in sé, a prescindere da ogni effetto economico.

La causalità è una categoria; non un fatto. Non dipende dal dato empirico, ma appartiene all'a priori. La causalità non accade, ma illumina l'accadere.

Ordinandolo secondo una legge dell'intelletto, permette all'osservatore di spiegare la perdita. Per affermare con fondamento: questa perdita dipende da X. Il danno è un divenire, conoscibile attraverso la categoria eziologica. Senza l'a priori della causalità, l'esperienza stessa sarebbe inaccessibile.

Causality is a category and not a fact. It does not depend on the empirical datum; but belongs to the a priori. The causality does not happen; but it illuminates the happening.

By ordering it according to a law of the intellect, it enables the observer to explain the loss. To state with foundation: the loss depends on X. Damage is a becoming, knowable within the aetiological category. Without the a priori of causality experience itself would be inaccessible.